



**ENCI**

ENTE NAZIONALE  
DELLA CINOFILIA  
ITALIANA

FONDATA NEL 1882 - RICONOSCIUTO CON R.D. 13 GIUGNO 1940/N 1051  
AFFILIATO ALLA FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Decisione n. 09/18 - 2a

**LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 2a ISTANZA**

composta dai signori:

avv. Carlo Prastaro  
avv. Stefano Dondè  
avv. Carlo Benini

Presidente  
Comp. effettivo - Segretario  
Componente effettivo

Ha pronunciato la seguente decisione nel procedimento iscritto al n. 20/17 nei confronti di Bonanno Fabrizio

**VISTO**

L'atto di appello del socio Bonanno Fabrizio del 24.08.2017 inviato via PEC , con il quale impugnava la decisione della Commissione di disciplina di I a Istanza n. 62/2017 del 18.07.2017, notificata via PEC in data 25.07.2017, con cui si disponeva la sospensione di mesi 3 (tre).

**FATTO**

Con denuncia del socio Lella Corradi del 17.06.2016 veniva introdotto procedimento disciplinare avanti la Commissione di Disciplina di 1a Istanza nei confronti di Bonanno Fabrizio, incolpato di avere avuto una condotta in violazione delle norme dello Statuto Sociale dell'Associazione Tecnica Amatori Volpino Italiano per aver revocato , nel mese di maggio 2016, la sig.ra Lella Corradi dalla funzione di segretario come in precedenza nominata dal Consiglio Direttivo senza sottoporre la decisione all'approvazione dell'organo collegiale citato; per avere impedito nel mese di maggio 2016, l'accesso e la consultazione ad alcuni soci dell'ATAVI alle informazioni sociali (elenco soci). All'esito dell'istruttoria veniva sanzionato con la sospensione di mesi 3 (tre).

Avverso detta decisione l'incolpato inviava nei termini appello per essere la decisione viziata da illogicità e mancata valutazione delle istanze istruttorie, nonché per falsa applicazione delle norme di riferimento al caso de quo dello Statuto.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello non apporta nuovi motivi rispetto alla difesa proposta in primo grado, anzi ben vedere, il tenore dell'intero atto di appello, altro non fa, se non confermare quello che è il capo d'incolpazione nei confronti del socio Bonanno Fabrizio

Le difese, anche in appello, non contestano l'accadimento dei fatti denunciati, bensì danno una lettura diversa dei fatti contestati.

Come correttamente indicato nel provvedimento della Commissione di disciplina di 1a Istanza, dalla documentazione in atti è emerso come l'incolpato nella sua qualità di Presidente ATAVI abbia omesso di convocare e , conseguentemente, riunire il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dallo statuto di ATAVI, adducendo per la convocazione del Consiglio Direttivo la prassi della modalità telematica che non sarebbe vietata, a suo dire , dallo statuto Sociale e permetterebbe celerità nelle decisioni, nonché risparmio per i consiglieri provenienti da più parti d'Italia.

È certo che detta procedura non sia ammessa né ammissibile secondo le norme dello statuto sociale. L'art. 25 dello Statuto sociale richiede la riunione del Consiglio Direttivo.....(ancora) le riunioni consiliari sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. .... Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti...

Appare chiaro che lo scambio di email tra i consiglieri non possa essere considerato una riunione del Consiglio Direttivo, che deve essere riunito a termini di Statuto. Occorre la presenza fisica contemporanea dei membri del Consiglio Direttivo. Occorre la collegialità, che nel caso specifico manca.



Ciò detto, anche in considerazione del fatto che la nomina a segretario della denunciante Corradi è avvenuta con le medesime modalità non regolamentari della sua revoca, né che alcun appunto si possa fare sull'impedito accesso e consultazione del libro soci, ma che la violazione dell'obbligo di diligenza risulti particolarmente grossolana, con un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza che la carica avrebbe richiesto di osservare, da un punto di vista sanzionatorio la Commissione ritiene equa la sanzione della censura

**P.Q.M.**

La Commissione di Disciplina di 2a Istanza, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto dal sig. Bonanno Fabrizio, riforma la decisione impugnata ed irroga la sanzione della censura.

Milano, 26 luglio 2018  
Depositata il 26 luglio 2018

Il Componente effettivo  
(avv. Carlo Benini)

Il Presidente  
(avv. Carlo Prastaro)

Il Comp. effettivo/Segretario  
(avv. Stefano Dondè)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
26 LUG 2018  
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO  
CANCELLERIA